



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

n. 69/2019

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Sigg. Cacitti Luigi, Presidente, De Luca Valentina e Casanova Fabio, componenti;

Presiede il sig. Cacitti Luigi, Presidente Presente il Direttore Tecnico con voto consultivo Sig. Talotti dott. Giovanni

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Tecnico Talotti dott. Giovanni

OGGETTO: Affittanza fondi rustici località Bualeces in Comune di Ovaro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che il Consorzio Boschi Carnici è proprietario di un'area limitrofa all'ambito di interesse naturalistico e ambientale "Aplis in Carnia", posta a monte della strada comunale Luincis Ovaro, e che tra gli interventi di recupero e promozione agri turistica del compendio ammessi al finanziamento regionale all'epoca era ricompresa la realizzazione di un parco faunistico a scopo didattico, turistico e ricreativo;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 17.12.2007 n. 92, esecutiva a termini di legge, con la quale si dispose la concessione in comodato al Sig. Luciano Baseggio, titolare della Ditta "Arvenis Società Agricola S.S." con sede in Liariis di Ovaro, via Zoncolan n. 62, Cod. Fisc a Part. IVA 02397090305 dei fondi agricoli posti a monte della strada comunale Luincis Ovaro, fondi recintati per l'inserimento di fauna selvatica;

Visto il contratto di comodato d'uso gratuito 10.07.2008 n. 686 di rep. con il quale il Consorzio Boschi Carnici affidava alla ditta "Arvenis Società Agricola S.S." di Ovaro, il fondo agricolo di proprietà del Consorzio Boschi Carnici sito in località Aplis, e identificato al N.C.T. del Comune di Ovaro al Foglio n.° 25 su diversi mappali opportunamente recitanti con pali in legno e rete metallica per una superficie complessiva di circa tre ettari;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 09.04.2012 n. 67, esecutiva a nelle forme di legge, con la quale si disponeva il recesso unilaterale del contratto di comodato d'uso 10.07.2008 n. 686 stipulato con la ditta "Arvenis Società Agricola S.S." con sede in Liariis di Ovaro;

Rilevato che in data 10 maggio 2013 venne redatto il verbale di riconsegna del bene oggetto del contratto di comodato di cui sopra;

Accertato che da tale data i fondi di cui sopra sono rimasti inutilizzati, mentre alcuni pali della recinzione risultano divelti, dato anche lo stato da abbandono dell'intera area;

Vista la richiesta 18.06.2019 del sig. Gressani Aulo titolare dell'omonima azienda agricola sita in Comune di Ovaro per la conduzione dei terreni di proprietà consorziale che all'epoca erano stati oggetto di contratto di comodato come sopra specificato;

Vista la bozza di contratto d'affitto in deroga alla normativa vigente in materia di "Patti Agrari";

Acquisito il parere favorevole del Responsabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Legs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

Delibera

1. Di concedere in affitto al sig. Gressani Aulo titolare dell'omonima azienda agricola con sede ad Ovaro in via 2 Novembre 4 frazione Luincis, i fondi rustici meglio specificati nell'allegato schema di contatto, che si approva e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il contratto avrà valenza annuale, senza ulteriori oneri di disdetta da parte del concedente.
3. Il canone d'affitto sarà pari a € 200,00.
4. Di autorizzare il Presidente, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Boschi Cranici, alla sottoscrizione del contratto di affitto di cui sopra.

Con altra votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni effetto di legge.

Allegato alle determina del CdA n. 69 del 18.06.2009

SCHEMA di CONTRATTO DI AFFITTO

Tra il Consorzio Boschi Carnici, con sede a Tolmezzo in via Carnia Libera 1944,s.n. cf. pi. 00462520305

rappresentato in questo atto da _____ nato a _____ il
_____ residente a _____ C.F. _____,

proprietario parte in seguito definita concedente

e il sig. GRESSANI AULO nato a Ovaro il 12/07/1947 residente a Ovaro in Via 2 Novembre, 4 frazione Luincis C.F. GRSLAU47L12G198G titolare dell' omonima azienda agricola con sede ad Ovaro in via 2 Novembre 4 frazione Luincis pi. 00755570306 parte in seguito definita AFFITTUARIA;

si conviene e si stipula il presente contratto di affitto di fondi rustici da valere ai sensi della L.203.82.

ART.1 - Il Consorzio Boschi Carnici come sopra rappresentato concede in affitto all' azienda agricola Gressani Aulo come sopra rappresentato, che a tale titolo accetta i fondi rustici e annessi fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, siti nel comune di Ovaro ed identificati catastalmente come segue:

FOGLIO	PARTICELLA	SUB	SUP/CATEGORIA
25	129		
25	194		
25	133		
25	187		

25	134		
25	135		
25	146		
25	142		
25	114		
25	116		
25	131		
25	115		
25	101		
25	132		
25	117		
25	118		
25	119		
25	120		
25	121		

ART. 2 – In deroga all'art. 1 e 4 della L. 203/82, l'affittanza ha decorrenza dal 24/06/2019 e scadenza il 23/06/2020, senza ulteriori oneri di disdetta da parte del concedente, per cui l'affittuario autorizza fin d'ora la parte concedente ad immettersi nel possesso dell'immobile alla scadenza pattuita senza altre comunicazioni.

Alla cessazione del rapporto, all'affittuario non spetterà alcuna forma di indennizzo.

ART. 3 – L'affitto annuo viene pattuito in euro 200,00 da corrispondere il 10/11/2019

ART. 4 - L'affittuario si impegna a condurre i terreni affittati secondo le buone tecniche agrarie, rispettando la loro destinazione economica, così come gli vengono consegnati.

ART. 5 – A carico dell'affittuario vengono posti sia i rischi e le spese di ordinaria manutenzione, sia quelli di straordinaria manutenzione.

ART. 6 - L'affittuario si impegna a non subaffittare in tutto o in parte i terreni affidatigli e si impegna a condurli esclusivamente in proprio.

ART. 7 - L'affittuario si impegna a non far sorgere alcuna servitù attiva e passiva sui terreni oggetto del presente contratto; il concedente si obbliga ad agire contro terzi per le molestie arrecate all'affittuario, in relazione ai diritti inerenti la proprietà.

ART. 8 – Eventuali miglioramenti potranno essere eseguiti solo previo accordo scritto tra le Parti.

ART. 9 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti fanno riferimento alle norme sui patti agrari, alle disposizioni del Codice Civile e agli usi locali.

ART. 10 - Le Organizzazioni Professionali Agricole si danno atto di aver attivamente partecipato alla trattativa e alla stipula del presente accordo e con la sua sottoscrizione rendono valide le condizioni concordate dalle Parti in deroga alla normativa vigente in materia di patti agrari.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO
F.to dott. Giovanni Talotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 21.06.2019 al 06.07.2019.
Tolmezzo, lì 21.06.2019

L'INCARICATO
F.to dott. Giovanni Talotti

Il sottoscritto certifica che copia del verbale di deliberazione suddetto è stata pubblicata nei termini sopra specificati senza denunce, reclami od opposizioni.

Tolmezzo, lì

L'INCARICATO
